

**AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE**

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 462
-----------------

Del 10 dicembre 2014
----------------------

**Oggetto** **Contratto di Servizio Prot. n.165 Rep. Cont. fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011. Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio ferroviario di Trenitalia S.p.A. in vigore dal 14 dicembre 2014.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

**Decisione**

Il Direttore Generale, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, dispone di autorizzare<sup>2</sup> la Società Trenitalia S.p.A. al servizio ferroviario di cui ai seguenti allegati al presente provvedimento:

- Allegato N.1 Pont – Rivarolo – Chieri, limitatamente al servizio ferroviario nella tratta Torino Porta Susa – Chieri;
- Allegato N.2 Pinerolo – Chivasso,;
- Allegato N.3 Torino – Susa/Bardonecchia;
- Allegato N.4 Torino – Bra;
- Allegato N.5 Chivasso – Aosta, limitatamente al servizio ferroviario limitato ad Ivrea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

La presente autorizzazione è subordinata:

- alla verifica e all'approvazione dell'Organo competente dell'Agenzia del Programma di Esercizio annuale di cui all'art.8, comma 1. e 2. del Contratto di Servizio del 28 giugno 2011 Prot. N. 165 Rep. Cont tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A.
- alla verifica e all'approvazione da parte del dell'Organo competente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 8, comma 2. e 3. del Contratto di Servizio, circa la tipologia e l'adeguatezza del materiale rotabile utilizzato per ciascun servizio, in funzione dei posti offerti rispetto alla domanda soddisfatta storicamente nonché rispetto alle ipotesi di consolidamento della prima fase del Sistema Ferroviario Metropolitan.

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'asestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo dispone inoltre il mantenimento del coordinamento con Trenitalia S.p.A. per espletare la fase tecnico-amministrativa propedeutica alla programmazione del servizio ferroviario nel nodo di Torino,

nell'ambito del Programma obiettivo di cui all'Allegato n. 10 del Contratto di Servizio, in particolare per il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano, mediante l'utilizzo di regole di pianificazione mirate al miglioramento complessivo del servizio, con efficientamento organizzativo di risorse economiche, di personale e di materiale rotabile.

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

E' fatto obbligo alla Società Trenitalia S.p.A. a provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questa Agenzia.

## Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata<sup>3</sup>, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

In data 28 giugno 2011 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A è stato stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

L'Allegato n. 10 del Contratto di Servizio ha previsto per l'orario 2012/2013, con il completamento del Passante ferroviario di Torino, l'attivazione della prima fase del sistema ferroviario metropolitano (SFM) con le linee FM1 Rivarolo – Chieri e FM4 CARMAGNOLA – CHIVASSO con estensioni a BRA e IVREA.

Inoltre, sempre dall'entrata in vigore dell'orario 2012/2013, le Parti hanno concordato di avviare il Sfm2 Pinerolo – Torino – Chivasso.

A distanza di sei mesi dall'avvio della prima fase del SFM, a seguito dell'entrata in esercizio dei due nuovi binari tra la stazioni di Porta Susa e Stura, il sistema è stato esteso con i servizi:

- Sfm6 Torino Stura – Asti;
- Sfm7 Torino Stura – Fossano;
- SfmB Cavallermaggiore – Bra – Alba.

Per l'orario 2014/2015 l'Agenzia ha chiesto l'attivazione di alcuni treni a completamento dei servizi sul Sfm1 e Sfm2.

In particolare, sul Sfm1 sarà attivata una coppia di servizi fra Rivarolo e Torino Lingotto nella fascia centrale della giornata; sul Sfm2 sarà attivata una coppia di servizi fra Chivasso e Torino Lingotto in ore serali nonché un collegamento Chivasso – Lingotto nel primo pomeriggio.

In data 26/11/2014 l'Agenzia ha ricevuto il Programma d'Esercizio per l'anno solare 2015, aggiornato con le modifiche introdotte dal nuovo Orario Ufficiale in vigore dal 14 dicembre 2014, ancorché Trenitalia abbia riconosciuto la provvisorietà delle composizioni dei rotabili ivi elencate poiché suscettibili di variazioni per le numerose modifiche di turnificazione dei materiali.

Con la D.G.R. 18-6536 del 22/10/2013, oggetto: "Approvazione del Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013 – 2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 4 gennaio 2000, n.1 e s.m.i.", la Regione Piemonte ha emanato gli indirizzi per la riprogrammazione dei servizi ferroviari per il periodo 2013 – 2015.

E' necessario quindi autorizzare i programmi di esercizio di cui agli Allegati n.1, n.2, n.3 n.4, n.5 al presente provvedimento, già verificati dagli uffici tecnici dell'Impresa esercente e dal gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A., secondo gli indirizzi regionali di programmazione in funzione delle diverse tipologie di gestione del servizio ferroviario, descritte al capitolo 3. del medesimo Programma Triennale.

Tuttavia, nel merito del Sfm1, sono disciplinati dal Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 unicamente i servizi ferroviari nella tratta Chieri – Torino Porta Susa, con esclusione dei treni 4196 e 4197 eserciti da G.T.T. S.p.A..

Inoltre, nel merito del servizio sulla linea Chivasso – Aosta, sono disciplinati dal Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 unicamente i seguenti servizi ferroviari: 11111, 11112, 20004, 20018, 20030, 20032, 20037, 20047, 20057, 20067.

## **Attenzione**

La presente autorizzazione resta subordinata al ricevimento del programma di esercizio definitivo per l'annualità 2015, ai sensi dell'art.8, comma 1. e 2. del Contratto di Servizio del 28 giugno 2011, e all'approvazione del medesimo documento da parte dell'Organo competente dell'Agenzia.

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

*Il Direttore Generale*  
Cesare Paonessa

Torino, lì 10 dicembre 2014

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.

---

2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A. del 28/06/2011.

<sup>3</sup> Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005